

100 ». I fornai erano invece obbligati di « fare il pane con la farina somministrata dal Comune, al peso e al prezzo stabilito ».

La vigilanza era demandata ai « giustizieri », ai quali andavano la metà delle multe.

Perseguiti severamente erano gli usurai, col rischio di perdere tutto. Era proibito « portare per la terra di Cavarzere spada, falzone, coltello, né altra arma fraudolenta, sotto pena di 20 soldi ». Si poteva portare « forconum » nell'interno delle proprietà, « purché questo non sia celato ». La bestemmia veniva punita con una multa di 30 soldi e chi non poteva o non voleva pagare lo si immergeva « nell'Adige in quella posizione in cui stava bestemmiando ». La terza parte della multa andava all'accusatore.

In casa non si potevano tenere giochi proibiti (pena 10 soldi). Nessuno poteva « girare per Cavarzere o stare in taverna dopo il suono della terza campana » e se veniva richiamato « per tre volte senza rispondere » veniva multato di 40 soldi de' piccoli. Se qualcuno accusava un altro ingiustamente di qualche furto veniva punito « con quella stessa pena con la quale sarebbe stato punito l'accusato se il fatto fosse stato vero ».

Ai cavarzerani era vietato « impegnare o vendere ad un forestiero la propria possessione », che in mancanza di acquirenti, una volta stimata, veniva comprata dal Comune, « salvi i diritti del Comune medesimo di averla per 4 denari in meno di qualunque altro ». Oltre che ai forestieri, era anche proibito vendere proprietà a cittadini non ritenuti meritevoli di diventare proprietari: uomo o donna « masnada » o servo.

Punito era con 20 soldi di multa chi accusava qualcuno di essere spergiuro ingiustamente o mentiva davanti i magistrati. Nessuno, oltre al notaio del Comune, poteva toccare o leggere libri del Comune sotto pena di 5 lire. A severe pene veniva inoltre condannato chi percuoteva altra persona.

Le condanne variavano dalle 5 alle 50 lire de' piccoli, secondo l'offesa arrecata: percosse con o senza sangue, con bastone, col pugno « a mano chiusa » o « a mano aperta e tesa ».

Sempre per quanto concerne la tutela dei beni comunali, era stabilito che « nessun forestiero potrà pescare nelle valli del Comune, sotto pena di lire 25 » e che « se fosse stato mandato a farlo da chi avesse in affitto valli del Comune, costui subirà 3 mesi di carcere ».